



Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia

(Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto)

AREA CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI CADELBOSCO DI SOPRA: COMPLESSO DI VIA GALILEI E PALESTRA SITA NELLA FRAZIONE DI ZURCO DAL 1 NOVEMBRE 2022 CON SCADENZA AL 30/06/2026.

CVP 92.61.00.00.-0 - CIG

INDICE

Art. 1	■	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 2	■	FINALITA'
Art. 3	■	DURATA
Art. 4	■	OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Art. 5	■	VALORE DELLA CONCESSIONE
Art. 6	■	REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
Art. 7	■	USO DELLE PALESTRE PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE, ATTIVITA' ASL E PER SEGGIO ELETTORALE
Art. 8	■	UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELL'ENTE
Art. 9	■	USO GRATUITO IMPIANTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE TERRITORIALI
Art. 10	■	TARIFFE
Art. 11	■	INFORMAZIONE ALL'UTENZA
Art. 12	■	OBBLIGHI E COMPETENZE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 13	■	SPESE A CARICO DELL'ENTE
Art. 14	■	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE
Art. 15	■	ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI
Art. 16	■	PUBBLICITA'
Art. 17	■	SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 18	■	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 19	■	RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
Art. 20	■	GARANZIE
Art. 21	■	PENALITA'
Art. 22	■	RESPONSABILITA'
Art. 23	■	RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA O DECADENZA
Art. 24	■	REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
Art. 25	■	MISURE DA EMERGENZE DA EMERGENZE SANITARIE
Art. 26	■	MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
Art. 27	■	PATTO DI LEGALITA'
Art. 28	■	CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 29	■	CONTROVERSIE
Art. 30	■	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Art. 31	■	RINVIO A NORME VIGENTI
Art. 32	■	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 33	■	ALLEGATI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la concessione della gestione delle seguenti palestre comunali di proprietà del comune di Cadelbosco di Sopra:

- **LOTTO 1:** Palestra e Palestrina in Via Galilei n. 27 censito al FG. 41 MAPP. 879 - Anno di costruzione: 2000.
- **LOTTO 2:** Palestra della frazione di Zurco, in Via Nuova per Bagnolo 2/via C. Colombo censito al FG. 34 MAPP 94 – Risalente agli anni 1980.

Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc... ad opera del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo (di cui il Comune di Cadelbosco di Sopra fa parte), essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

A tal proposito, si rende noto sin da ora, che l'Unione Terra di Mezzo ha la volontà di effettuare una riqualificazione dell'ambiente principale dell'impianto di via Galilei nel corso della vigente concessione a propria cura e spese. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, saranno programmati con il Concessionario in modo da limitare al minimo i disagi e le eventuali sospensioni dell'attività sportiva, coerentemente con le scadenze ed i tempi dettati dall'eventuale partecipazione a bandi statali o ministeriali.

Il Concessionario, pertanto, è sin da ora edotto dei suddetti lavori. Non saranno ammesse interferenze. Per tale sospensione, il Concessionario, non potrà richiedere nessun rimborso/indennizzo all'Ente All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico ad ogni effetto (servizio pubblico locale) e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione in gestione.

Per effetto del richiamo convenzionale alla disciplina della L.R. 8/2017, l'uso degli impianti sportivi, oggetto del presente Capitolato, dovrà improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive e sarà garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività alle quali gli impianti sono destinati.

Dovranno, altresì, essere rispettate le seguenti priorità:

- a) salvaguardia degli impianti sportivi;
- b) rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale previste per l'uso degli impianti;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti.

A tal fine il Concessionario s'impegna a prestare gli adeguati servizi per la gestione degli impianti sportivi suddetti, adeguatamente predisposti ed attrezzati, nell'intento di fornire un servizio alla popolazione che garantisca la fruibilità, la funzionalità ed il corretto uso degli stessi, alle condizioni e nel rispetto delle modalità qui di seguito riportate. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare il Regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali in orario extra-scolastico di cui alla delibera n.26/2022 e ad ogni successiva modifica che potrà intervenire successivamente.

Ciascun concorrente può presentare offerta o per unico lotto, o per entrambi i lotti, ai sensi dell'art.51, comma 2, D.Lgs 50/2016

ART. 2 - FINALITA'

La finalità della presente concessione consiste nella gestione delle palestre comunali, allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature di che trattasi. Dovrà essere consentita la massima fruizione delle palestre, promuovendone un uso sistematico e favorendo la partecipazione della popolazione locale. Detti impianti sportivi potranno essere utilizzati anche per finalità sociali e ricreative, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all'immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. Per tali iniziative, che esulano dalla normale attività sportiva, il Concessionario dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso da parte dell'Ente preposto.

Entrambe le palestre dovranno essere rese disponibili gratuitamente per l'attività fisica in favore dei bambini frequentanti le strutture pre-scolastiche, scolastiche di cui al successivo artt.7 e 9, oltre

all'Attività Fisica Adattata (AFA) di cui al successivo art. 7

La palestra della frazione di Zurco è inoltre sede di seggio elettorale, pertanto, in caso di elezioni, i locali dovranno essere messi a disposizione, in modo gratuito, per il Comune di Cadelbosco di Sopra.

ART. 3 – DURATA

La concessione, per entrambi i lotti, avrà durata dal 1 novembre 2022 con scadenza al 30/06/2026 precisando che la prima stagione 2022/2023 avrà una durata di 8 mesi mentre le tre restanti, 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 saranno intere.

Si precisa che per stagione sportiva intera si intende quella che va dal 1 settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, ribadendo che, per la presente concessione la stagione 2022/2023 sarà di 8 mesi (01/11/2022 – 30/06/2023) La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020 in via d'urgenza e sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.103 del medesimo codice dei contratti.

La consegna degli impianti sportivi avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Per motivi di pubblica utilità o emergenza, l'Ente potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione o revoca un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.

Alla scadenza il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli impianti sportivi e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nelle palestre, al momento della riconsegna da parte del Gestore al Concedente, diverranno di proprietà di quest'ultimo, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni agli impianti sportivi affidati in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo.

Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti sportivi, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra le parti.

Con la presente concessione, il gestore assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni/licenze/autorizzazioni in essere.

ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti o collaboratori, volontari e non, tutte le disposizioni delle Leggi o dei Regolamenti in vigore o che verranno emanate/i in costanza di validità del contratto.

ART. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore economico presunto della presente concessione è dato dalla somma dei proventi e dei ricavi derivanti dalla gestione dei servizi in oggetto per la durata indicata.

Gli importi sono desunti dal piano economico finanziario allegato alla determinazione a contrarre. Il quadro economico finanziario predisposto dall'Ente è stato elaborato sulla base degli elementi storici in possesso dello stesso e sulla previsione di una gestione in concessione e precisamente:

- LOTTO 1 Palestra e Palestrina di Via Galilei n. 27: Il valore stimato della concessione, dal 1 novembre 2022 al 30/06/2026 (prima stagione 2022/2023 con durata di 8 mesi) ammonta a €

176.205,33 al netto dell'IVA, calcolato,così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e il corrispettivo a stagione intera ammonta a € 18.000,00 oltre l'IVA di legge, mentre la stagione 2022/2023 sarà adeguata in misura proporzionale ai mesi di concessione (8 mesi). Tutto il Piano Economico Finanziario è stato pertanto costruito tenendo presente quanto sopra e precisamente:

Valore stagione intera	Valore stagione 2022/2023	Ricavi presunti stagione intera	Ricavi presunti stagione 2022/2023	Corrispettivo riconosciuto stagione intera	Corrispettivo riconosciuto stagione 2022/2023	Valore totale della concessione dal 1/11/2022 al 30/06/2023
€ 48.056,00	€ 32.037,33	€ 30.056,00	€ 20.037,33	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 176.205,33

L'importo a base d'asta viene identificato nel corrispettivo a stagione intera che, come sopra indicato, è pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00) oltre I.V.A; su tale importo occorre applicare il **ribasso** (da esprimere in valore percentuale) che sarà indicato nell'offerta economica dal concessionario.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08. Non sono previsti costi di manodopera.

- LOTTO 2 Palestra situata nella frazione di Zurco: Il valore stimato della concessione, dal 1 novembre 2022 al 30/06/2026 (prima stagione 2022/2023 con durata di 8 mesi) ammonta a € 60.756,67 al netto dell'IVA, calcolato,così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e il corrispettivo a stagione intera ammonta a € 6.000,00 oltre l'IVA di legge, mentre la stagione 2022/2023 sarà adeguata in misura proporzionale ai mesi di concessione (8 mesi). Tutto il Piano Economico Finanziario è stato pertanto costruito tenendo presente quanto sopra e precisamente:

Valore stagione intera	Valore stagione 2022/2023	Ricavi presunti stagione intera	Ricavi presunti stagione 2022/2023	Corrispettivo riconosciuto stagione intera	Corrispettivo riconosciuto stagione 2022/2023	Valore totale della concessione dal 1/11/2022 al 30/06/2023
€ 16.570,00	€ 11.046,67	€ 10.570,00	€ 7.046,67	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 60.756,67

L'importo a base d'asta viene identificato nel corrispettivo a stagione intera che, come accennato, è pari ad € 6.000,00 (seimila/00) oltre I.V.A; su tale importo occorre applicare il **ribasso** (da esprimere in valore percentuale) che sarà indicato nell'offerta economica dal concessionario.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08. Non sono previsti costi di manodopera

Le prestazioni appaltate saranno pagate al prezzo a base d'asta risultante all'esito della gara. I prezzi medesimi si intendono formulati dal Concessionario in base a calcoli di sua convenienza, a suo totale rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno corrisposti compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione dell'appalto. Il Concessionario rinuncia fin d'ora a qualsiasi revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto; non è pertanto ammessa alcuna revisione degli accordi contrattuali.

In esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è stata effettuata una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri della attività del Concessionario", pertanto, nel presente contratto non sono individuabili interferenze per cui i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 6 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi del DL 4/2022, convertito nella legge n.25/2022, e dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale dovuta alla pandemia da covid-19, qualora nel corso di vigenza del contratto si verifichi una variazione riferita alle utenze di gas ed elettricità che determini un aumento/diminuzione del valore della concessione in misura non inferiore al 10% è possibile una revisione del corrispettivo.

La revisione è concessa sino ad un massimo di aumento/diminuzione del 20% (al netto del 10% sopracitato) sul valore delle utenze di gas ed elettricità con conseguente adeguamento del corrispettivo pari alla differenza tra l'aumento/diminuzione del valore delle utenze, eccedente del più o meno 10% e il valore di partenza.

Il valore dell'aumento/diminuzione delle utenze sarà rilevato mettendo a confronto la stagione sportiva di riferimento con quella precedente (la rilevazione sarà effettuato a fine stagione dopo il 30 giugno); successivamente si procederà ad aumentare/diminuire il corrispettivo fissato in sede di gara.

ART. 7 – USO DELLE PALESTRE PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE, ATTIVITA' ASL E PER SEGGIO ELETTORALE

Le palestre comunali (lotto 1 e lotto 2) sono destinate ad ospitare le attività sportive delle Istituzione Scolastiche territoriali (quali Istituto Comprensivo e ASP OPUS CIVIUM) e tale utilizzo ha carattere prioritario soprattutto nella fascia mattutina rispetto ad ogni altra destinazione; pertanto, l'uso degli impianti da parte del Concessionario è prevalentemente limitato al solo orario extrascolastico e serale/festivo.

Il Concessionario dovrà coordinarsi con le Istituzioni Scolastiche territoriali all'inizio di ogni stagione sportiva e all'inizio dell'anno scolastico, al fine di concordare con essi le modalità operative di utilizzo, definendo i criteri che garantiscano la perfetta conservazione degli impianti, le forme di garanzia per il riconoscimento di eventuali danni conseguenti l'uso da parte delle Istituzioni scolastiche medesime, cui è richiesto di nominare un proprio referente responsabile.

Per il lotto 1: Il Concessionario dovrà ospitare l'Attività Fisica Adattata – AFA (protocollo di esercizi motori pensati appositamente per prevenire e rallentare il progressivo decadimento muscolo-oste-articolare) in collaborazione con AUSL, i medici di medicina generale, Azienda S. Maria Nuova, Amministrazione Comunale e società sportive.

Per il lotto 2: Il Concessionario è sin da ora edotto che la palestra della frazione di Zurco è sede di seggio elettorale, pertanto, in caso di elezioni, i locali dovranno essere messi a disposizione in modo gratuito al comune di Cadelbosco di Sopra per tutto il periodo di svolgimento, che sarà comunicato sulla base dell'andamento stabilito dagli organi preposti.

ART. 8 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELL'ENTE

L'Ente si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente le palestre, per manifestazioni di varia natura, organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti, per un massimo di:

- Lotto 1: n.7 giornate all'anno, feriali o festive, per le palestre di via Galilei

- Lotto 2: n. 3 giornate all'anno, feriali o festive per la palestra nella frazione di Zurco

cercando nei limiti del possibile di non interferire con incontri ufficiali di campionato precedentemente fissati o attività del concessionario già organizzate.

ART. 9 – USO GRATUITO IMPIANTI DA PARTE DELLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE TERRITORIALI

Il Concessionario individuato per il lotti 1 e 2 dovrà garantire l'utilizzo gratuito delle palestre alle Istituzioni Scolastiche territoriali nel periodo scolastico, senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Unione Terra di Mezzo.

Le Istituzioni scolastiche, che devono avere in uso gratuito le palestre, sono tenute ad assicurare le relative attività di vigilanza e controllo negli orari utilizzati dalle stesse mentre le pulizie rimangono a carico del Concessionario. Il Concessionario non è responsabile del mancato adempimento di questi obblighi nel periodo di utilizzo delle Palestre da parte di queste ultime.

ART. 10 TARIFFE

Al concessionario spetta la riscossione diretta delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario deliberato dalla Giunta Comunale, assolvendo l'Ente da ogni obbligo fiscale.

Tutte le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi oggetto della concessione saranno riscosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. Eventuali sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili a totale discrezione dello stesso, il quale però non potrà vantare, per il mancato introito, alcun onere dall'Ente.

Per l'utilizzo degli spazi palestra per manifestazioni od eventi occasionali, il Concessionario potrà determinare liberamente le tariffe di accesso, astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione.

Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso delle strutture sportive in luogo ben visibile ai frequentatori.

ART. 11 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il Concessionario espone tempestivamente all'utenza i calendari di attività di volta in volta predisposti ed espone idonee comunicazioni relative ad eventuali chiusure degli impianti o soppressioni delle attività, disposte dallo stesso.

ART. 12 - OBBLIGHI E COMPETENZE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, che si articolano nei seguenti adempimenti:

- a) utilizzare e far utilizzare gli impianti, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e diligente;
- b) assegnare in uso le palestre alle diverse società, secondo un calendario di utilizzo stagionale;
- c) custodire e vigilare con la presenza, di norma, di un addetto durante gli orari di apertura delle strutture, anche per attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;
- d) aprire e chiudere gli accessi prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale sia sportiva che extra sportiva da parte di utenti, preventivamente concordata e autorizzata dal Concedente, nel rispetto degli orari prestabiliti, della custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature presenti nell'impianto.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla gestione delle strutture oggetto della concessione per tutta la durata della stessa, fermo restando, nel caso di riparazioni necessarie non a carico del concessionario, il disposto di cui all'art. 1577 del Codice Civile.

Sono a carico del concessionario tutte le spese necessarie alla corretta gestione ordinaria degli impianti, al mantenimento di un elevato livello di decoro e pulizia degli edifici, degli spazi esterni e delle utenze dei pubblici servizi, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quanto segue:

- a) spese per utenze (acqua, luce, gas, telefono, servizi a rete in genere a partire dalla data di vigenza della concessione), provvedendo all'immediata voltura a proprio nome; eventuali bollette, che dovessero arrivare all'Amministrazione concedente successivamente alla scadenza della concessione, dovranno essere successivamente rimborsate. L'Ente, in ogni caso, non sarà responsabile di eventuali interruzioni di utenze dovute al mancato pagamento a partire dalla data di vigenza della concessione;
- b) tributi eventualmente dovuti inerenti la struttura;
- c) spese di conduzione, custodia, guardiania, pulizia;
- d) spese per smaltimento rifiuti, fognatura e depurazione relativi all'esercizio degli impianti;

Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri e i compiti gestionali necessari per il regolare e continuativo funzionamento dell'impianto sportivo: si obbliga all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti, intesa come l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera sui beni mobili ed immobili avuti in gestione. Si precisa che per manutenzione ordinaria debba intendersi "l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante degli impianti sportivi, comprese le aree di pertinenza", al fine di conservare in buono stato gli impianti sportivi, mantenendone nel tempo la fruibilità ed al fine di evitare che la mancata

manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le riparazioni e gli interventi che, per la loro particolare complessità, entità ed inusualità, possano rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si acclude un elenco degli interventi di manutenzione ordinaria.

I. Coperti e facciate edifici

- a. sistemazione di coppi, tegole ecc.. spostate, con sostituzione di quelle rotte
- b. sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
- c. pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
- d. rappezzi di guaina dei piani coperti, fino alla misura di mq. 2 per ogni intervento necessario

II. Fognature e scarichi

- a. sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- b. espurghi periodici
- c. pulizia periodica delle caditoie
- d. disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno

III. Serramenti ed infissi edifici

- a. sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- b. verniciatura conservativa di infissi e serramenti o sostituzione in caso di danneggiamento
- c. sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza
- d. riparazione, rinnovo e sostituzione di serrature e maniglie porte interne/esterne

IV. Interventi murari in genere

- a. pulizia dalle erbe infestanti
- b. controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Ente per i provvedimenti conseguenti
- c. sigillatura davanzali finestre

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- a. riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- b. ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni

VI. Tinteggiature e verniciature

- a. tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni

VII. Impianti termo-idrico-sanitari (a partire dal punto di presa dalla condotta pubblica esterna)

- a. manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari
- b. sostituzione di cassette di scarico
- c. sostituzione di sanitari danneggiati
- d. riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria e soffioni docce
- e. sostituzione di guarnizioni, manicotti, flessibili, ecc
- f. riparazioni di tubazioni esterne agli impianti
- g. avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione di caldaie, addolcitori, scaldacqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche, delle saracinesche del gas metano, dei dispositivi di apertura delle porte, in attuazione alle normative vigenti. Per gli impianti termici dovranno essere rispettate le norme di cui al D.P.R. 412/93, intendendosi il Concessionario, quale occupante stabile del fabbricato. A tal proposito, ogni anno, dovranno essere presentati i contratti sottoscritti con ditte abilitate ad eseguire dette manutenzioni all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili.
- h. Riparazione, rifissaggio ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta- salviette, porta sapone, accessori per disabile, ecc.

VIII. Impianti elettrici (a partire dal punto di consegna dell'erogatore)

- a. sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici (relè, fusibili, rilevatori di presenza, termostati, ecc.)
- b. fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo, fari interni, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze auto alimentate o parte di esse
- c. fornitura e sostituzione di relè, spie, rilevatori di presenza, termostati e piccoli componenti similari
- d. revisione, anche con sostituzione di singoli componenti di illuminazione di emergenza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di controllo
- e. impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione di componenti deteriorati o sostituzione integrale se non riparabili
- f. verifica periodica annuale degli impianti elettrici

g. manutenzione dei quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione, con eventuale riparazione e/o sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti;

IX Impianti produzione calore

a) Verifica periodica degli impianti di produzione calore eseguita da ditta abilitata ai sensi degli articoli 4 e 11 del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;

b) la responsabilità della conduzione della centrale termica

X. Aree esterne di pertinenza

a. sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti

b. manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)

XI. Aree verdi (Area all'interno della recinzione delle palestre comunali)

a. tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile, secondo la necessità

b. riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini porta-rifiuti danneggiati

c. sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 15 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta

d. servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti

XII. Servizi diversi

a. manutenzione e verifica periodica, di attrezzature sportive in uso nell'impianto

b. segnalazione alla competente Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario

XIII. Pronto intervento

Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici dell'Ente per i ripristini od agli eventuali altri Enti preposti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati saranno comunicati al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo, che si riserva il diritto di effettuare o far effettuare periodiche visite di controllo. In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere fornita al Responsabile dell'Area citata relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.

Ogni danno rilevato rispetto allo stato iniziale non derivante dal normale deterioramento d'uso, ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc..., dovrà essere rifiuto a carico del Concessionario, con possibilità da parte dell'Ente, di rivalsa sulla somma erogata annualmente allo stesso o sulla fideiussione, di cui rispettivamente ai successivi artt.14 e 20.

Nel caso in cui si rilevino attrezzature non più utilizzabili e non più riparabili, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Area Cultura, Sport, politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, evidenziandone le motivazioni, al fine di procedere alla relativa dismissione e al conseguente stralcio dall'inventario.

XIV. Impianti speciali e sicurezza

Tutti gli impianti speciali (antintrusione, antincendio, impianti elettrici, ecc...), nonché tutte le attrezzature di sicurezza (maniglioni, estintori, manichette, naspi, cartellonistica e luci d'emergenza, porte tagliafuoco, porte di sicurezza, ecc...), dovranno essere mantenute a spese e cura del Concessionario, attraverso la sottoscrizione di regolari contratti annuali o poliennali, con ditte specializzate in materia.

I contratti sottoscritti, con indicate le mansioni e le competenze dell'incarico, dovranno essere consegnati in copia all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo entro il 31 luglio di ogni anno come indicato al successivo comma 14 del presente articolo.

XV. Defibrillatore

Spetta al concessionario dotare gli impianti di n. 1 defibrillatore ciascuno ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi), assumendone gli oneri di manutenzione connessi. Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte del Concessionario, lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all'uso del defibrillatore, la copertura totale

delle ore di utilizzo. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte di altre associazioni sportive e da parte dell'istituto comprensivo, ASP, ASL) (di cui al precedente Art. 7), il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura.

Il Concessionario, in ogni caso, provvederà ad eseguire o a far eseguire, a sua cura e spese, tutte quelle manutenzioni, che, pur non comprese nell'elenco di cui sopra, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e delle aree pertinenziali, per analogia.

Il Concessionario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori. In ogni caso l'Ente non risponde per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'utilizzo dell'impianto.

Per incontri o manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi non in dotazione all'impianto sportivo di che trattasi, il Concessionario, per quelle da lui direttamente organizzate, o il responsabile della manifestazione se trattasi di altri soggetti organizzatori, dovrà provvedere a propria cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione. Il montaggio e lo smontaggio di detti impianti ed attrezzature devono essere eseguiti, a norma della vigente legislazione e nel più breve tempo possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità degli impianti sportivi per le attività che precedono e quelle che seguono la manifestazione stessa.

Il Concessionario dovrà indicare un proprio referente, quale Responsabile il cui nominativo sarà trasmesso, per iscritto all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, prima della sottoscrizione del contratto di gestione.

Detto Responsabile avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici dell'Unione Terra di Mezzo riguardo tutte le problematiche inerenti la gestione degli impianti sportivi in gestione.

Ai fini della buona conservazione degli impianti sportivi, il Concessionario si obbliga inoltre a farsi carico dei seguenti adempimenti:

1. sorvegliare e controllare gli impianti sportivi avuti in gestione, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo di utilizzo degli impianti stessi
2. eseguire accurata pulizia degli impianti sportivi, sia nelle aree interne (compresi gli arredi e le attrezzature sportive), che in quelle esterne di pertinenza
3. verificare la funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica
4. divieto di svolgere negli impianti sportivi avuti in gestione e nelle relative pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo espresso consenso del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo in relazione alla particolarità del caso
5. verificare e controllare le condizioni di agibilità e sicurezza generale, nonché le condizioni di fruibilità degli impianti e pertinenze in gestione
6. controllare l'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza e verificare con tempestiva segnalazione all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo gli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature e possibilmente i relativi responsabili
7. dichiarare, in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale; fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi, inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008
8. predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura, quando necessario
9. predisporre, verificare, attuare i Piani di Emergenza e di Sicurezza così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs 9/4/2008 n.81 e D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni e integrazioni) con l'individuazione del Responsabile e delle apposite figure di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso); tali piani dovranno essere a disposizione dell'Ente in caso di richiesta e/o necessità
10. attuare le vigenti disposizioni in materia di trasparenza previste a carico dei concessionari di

pubblici servizi

11. attuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi
 12. limitare l'accesso agli impianti sportivi ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni

13. rispettare tutte le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative alle emergenze sanitarie o di altra natura, vigenti e future,

14. presentare entro il **31 luglio** di ogni anno:

> relazione dettagliata su tutta l'attività sportiva e non, relativa alla stagione trascorsa, svolta dal Concessionario e/o da terzi negli impianti sportivi avuti in gestione, con specificato:

- dati dell'utenza utilizzatrice, distinte per fasce d'età;

- le iniziative/manifestazioni effettuate;

- la descrizione della manutenzione ordinaria effettuata;

> bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:

- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;

- spese sostenute per la gestione dell'impianto, suddivise in modo analitico (utenze, personale, custodia, pulizia, ecc...) compreso l'elenco delle attività di manutenzione ordinaria effettuate sull'impianto nella stagione sportiva appena conclusa e l'elenco di quelle da effettuare nella stagione successiva;

- introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza e per l'utilizzo da parte di terzi;

- spese generali

> copia dei contratti con le ditte di manutenzione degli impianti (elettrico, termico, antincendio attivi e passivi, uscite di emergenza);

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

15. rispettare gli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi, sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo.

16. mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso degli impianti sportivi.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'attività di pulizia e sanificazione in linea con le misure previste per emergenze sanitarie o di altra natura, vigenti o future, tenuto conto che gli impianti sono utilizzati in prevalenza da atleti in età giovanile; l'attività di pulizia dovrà essere svolta in orari e con frequenza tale da non ostacolare il normale svolgimento delle diverse attività programmate.

Le operazioni di pulizia dovranno prevedere a titolo indicativo e non esaustivo:

1. lavaggio, pulizia e scopatura di tutte le pavimentazioni, con apposita attrezzatura e con l'impiego di sostanze detergenti, che devono essere compatibili con tutti i diversi tipi di pavimentazione presenti

2. rimozione, pulizia accurata e, se necessario, disinfezione di tutte le superfici imbrattate

3. vuotatura dei cestini porta carta, porta rifiuti e posacenere, con relativa pulitura

4. spolveratura ad umido di mobili, arredi e di tutto quanto è soggetto all'uso comune

5. lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (WC, lavandini, docce, ecc...) con rimozione di ogni eventuale residuo organico

6. pulizia ad umido delle parti lavabili dei servizi igienici, con eliminazione di macchie di sporcizia e corpi estranei

7. pulizia dei rubinetti, porta sapone, porta salviette ed accessori vari

8. pulizia di pedane e stuoi

9. pulizia di infissi, sia nella parte interna, che esterna

10. pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su entrambe la facce di porte, porte a vetro, vetri e vetrate

11. pulizia di sostegni e protezioni (corrimani, parapetti, maniglioni di appoggio/sostegno, ecc...)

12. eliminazione di orme sui cristalli, vetri e specchi

13. deragnatura dei locali

14. rifornimento di carta igienica, sapone e salviette

15. pulizia ripostigli

16. pulizia di tutte le aree cortilive esterne adiacenti gli impianti sportivi avuti in gestione

L'impiego dei materiali, delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con la conformazione delle pavimentazioni, delle strutture e superfici in genere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di tutti gli accessori necessari per la protezione e salvaguardia dell'operatore e dei terzi da eventuali infortuni, conformemente alle normative vigenti.

Il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni ed innovazioni agli impianti sportivi concessi in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. Eventuali opere ed attrezzature sportive e non, acquisite nelle palestre durante il periodo di concessione, diverranno, al momento della riconsegna degli impianti sportivi di proprietà del Comune/Unione Terra di Mezzo, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che questo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.

Il Concessionario si obbliga a garantire tutto ciò che è previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

ART.13 - SPESE A CARICO DELL'ENTE

Sono a carico dell'Ente:

- le spese di manutenzione straordinaria, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza e/o conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da danneggiamenti occorsi durante l'uso degli impianti stessi da parte del Concessionario. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono "le opere e le modifiche che abbiano carattere specialistico, straordinario e di saltuarietà, necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché per modificare, estendere ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio".

- assicurazione incendio relativa agli immobili, mobili ed impianti con la precisazione che il Comune di Cadelbosco di Sopra/Unione Terra di Mezzo rinuncia a rivalersi nei confronti del concessionario salvo il caso di dolo;

- adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature;

- verifica periodica dei dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche eseguita da ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001;

Restano, invece, a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria imputabili ad eventuali danneggiamenti o manomissioni derivanti da scontri o reazioni violente da parte di atleti, pubblico e operatori, durante le gare e/o gli allenamenti.

Saranno a carico dei reali utilizzatori le eventuali spese per danni causati alle strutture nel corso di manifestazioni in cui gli impianti sportivi siano utilizzati dall'Ente o da terzi, pubblici o privati, autorizzati/patrocinati dall'Ente stesso, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia. In ogni caso l'Ente che autorizza o concede il patrocinio per un evento all'interno degli impianti sportivi è esonerato da ogni responsabilità relativa all'uso e ad eventuali danni causati, a cose o persone, dagli effettivi utilizzatori.

Il Concessionario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico del Concedente.

Quando, tuttavia, la necessità di un intervento sia dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario, delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dello stesso, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Il Concessionario, a seguito di istanza motivata, potrà eseguire opere che eccedono l'ordinaria manutenzione e quelle volte alla buona conservazione dell'impianto, previa autorizzazione scritta della competente Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo e definizione delle modalità dell'eventuale rimborso delle spese sostenute; i lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della citata Area.

Art.14 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

L'importo a base d'asta, a cui sarà applicato il ribasso indicato nell'offerta economica per ogni lotto, verrà corrisposto in tre rate come segue:

1 ^a rata	pari al 25% del valore a stagione (la stagione 2022/2023 sarà adeguata in misura proporzionale ai mesi di concessione - 8 mesi).	entro il 30 novembre di ciascun anno (per la stagione 2022/2023 è posticipato al 30 dicembre)
2 ^a rata	pari al 50% del valore a stagione (la stagione 2022/2023 sarà adeguata in misura proporzionale ai mesi di concessione - 8 mesi)	entro il 30 marzo di ciascun anno
3 ^a rata	pari al 25% del valore a stagione (la stagione 2022/2023 sarà adeguata in misura proporzionale ai mesi di concessione - 8 mesi)	entro il 30 agosto di ciascun anno

Il pagamento della 3^a rata annuale è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario, entro il 31 luglio di ciascun anno, di quanto previsto al precedente art.12, punto 14.

L'Ente si riserva il diritto di trattenere, sulla somma erogata annualmente al Concessionario, gli importi dovuti dallo stesso, a qualsiasi titolo, per inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente concessione.

I pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione di regolari fatture emesse dal Concessionario, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC). Le fatture dovranno essere in formato elettronico e dovranno riportare il CIG della gara.

I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

Art. 15 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Al Concessionario è consentito, nell'ambito della struttura sportiva, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente, limitatamente per il ristoro, alla collocazione di distributori di cibo e bevande. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa se e quando necessario, le norme a cui il Concessionario dovrà attenersi.

Al Concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.

Entrate ed uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione.

Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella del presente concessione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata di detta concessione.

ART. 16 PUBBLICITA'

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno degli spazi oggetto di concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l'eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc...); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge. Il Concessionario, quando gli impianti sono utilizzati da altri, consentirà la pubblicità dai medesimi richiesta, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

E' data facoltà al Concessionario di sub-appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale (come indicato al successivo art.16); il Concessionario ed il Sub-Appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza. I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia, al Regolamento comunale sulla pubblicità, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili.

In ogni caso il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo potranno, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine degli stessi, o che, a loro insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo.

ART. 17 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario, considerata la natura del servizio mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune prestazioni accessorie che potrebbe non essere in grado di assumere in proprio, in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere dati in sub-concessione.

Nello specifico possono essere sub-concessi solamente i servizi di custodia/guardiania, pulizia, pubblicità commerciale, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione
- b) la durata della sub-concessione
- c) importo della sub-concessione
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il sub-concessionario deve essere qualificato nella relativa categoria e non devono sussistere a suo carico motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa, l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione delle prestazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e delle prestazioni principali.

ART.18 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo:

- a) gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- b) ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere

dall'Amministrazione concedente e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà di cui al precedente art.14 è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.; copia del contratto è trasmessa all'Unione Terra di Mezzo dal Concessionario, il quale è tenuto, ove si verifichi il caso, a comunicare immediatamente all'Unione l'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente concedente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento degli eventuali sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario esonera l'Ente concedente da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte.

2. Allo stesso modo, l'Ente concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall'attività o dall'utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti.

3. Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all'Ente concedente qualsiasi danno agli impianti causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

4. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Concedente, risultassero causati da personale del Concessionario stesso, il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

5. Il Concessionario si vincola a tenere sollevato ed indenne l'Ente concedente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.

6. Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, deve provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. riguardante l'impianto, le attrezzature oggetto della concessione per la propria attività, nonché per l'uso dello stesso impianto da parte dei terzi fruitori.

7. In particolare, il Concessionario assume l'impegno di contrarre le seguenti assicurazioni con primaria Compagnia:

- a) contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'impianto agli utenti, al personale, a terzi e per danneggiamento a cose, con massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (€ un milione/00);
- b) furto, con massimale di almeno € 50.000,00 (€ cinquantamila/00);
- c) incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, scoppio, con massimale di almeno € 500.000,00 (€ cinquecentomila/00), che tenga conto di tutte le coperture atte a garantire, nel tempo, l'integrità di strutture, impianti, etc .etc.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Il Comune di Cadelbosco di Sopra e l'Unione Terra di Mezzo non rispondono in alcun caso dei danni subiti dai beni del Concessionario - o portati dal Concessionario nell'ambito della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità degli stessi ovvero di suoi amministratori, dipendenti o collaboratori.

ART. 20 GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il

Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. (In caso di compagnia assicuratrice è fondamentale che sia essa sia compresa negli elenchi IVASS).

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone concessorio e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione della concessione, resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART. 21 – PENALITÀ

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione Terra di Mezzo in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
- b) riscossione di tariffe non conformi a quelle vigenti: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Unione: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancata richiesta di autorizzazione all'Ente per la stipula di sub-contratti come indicati all'art.17: 0,12 per mille del relativo valore contrattuale;
- f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall'Unione Terra di Mezzo. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art.20.

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base del successivo articolo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Ente.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ

L'Unione Terra di Mezzo e il Comune di Cadelbosco di Sopra rimangono estranei ai rapporti tra il Concessionario e il personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, impiegato nella gestione degli impianti.

Il Concessionario s'impegna ad effettuare i servizi con personale idoneo e adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivatigli dal contratto. Esso sarà ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dipendente e s'impegna ad applicare nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore, esonerando il concedente e da ogni responsabilità presente e futura ora per allora.

Il Concessionario assume tale impegno e responsabilità anche verso eventuali terzi o ditte che in futuro

potessero intervenire, sotto qualsiasi forma, all'interno della struttura.

ART. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

Ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere la concessione, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale, tale da pregiudicare l'utilizzo dell'impianto sportivo o porzione di esso da parte degli utenti e per la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all'immagine dell'Ente, per cui, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, si potrà procedere anche l'escussione della garanzia, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l'obbligo di conduzione degli impianti sino alla successiva consegna ad un nuovo concessionario. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art.108 del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.

ART. 25 - MISURE DA EMERGENZE SANITARIE

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative alle emergenze sanitarie, vigenti o future, e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

ART. 26 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verifichi qualsiasi modifica della struttura societaria del Concessionario, quale, a titolo esemplificativo, la sostituzione o la modifica dei suoi soci, dovrà essere comunicata all'Amministrazione concedente; il rapporto non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.

L'Ente si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito la concessione ed eventualmente di revocarla, dando luogo alla risoluzione della stessa, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

ART.27 - PATTO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;

ART. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013),

nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART.29 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e l'Amministrazione concedente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

1. In caso di controversia tra il Concessionario e l'Unione Terra di Mezzo circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

2. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

3. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

4. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, Piazzale Santafiore n. 7 - 43121 Parma, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della concessione affidata.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società

LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

L'Amministrazione concedente si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto qui non regolamentato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

ART. 33 – ALLEGATI

- Allegato A-A1-A2-B-B1-B2 - Planimetrie
- Allegato C - Inventario
- Allegato D - Tariffe
- Allegato E - Regolamento e criteri generali per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali